

Regolamento sulle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Suissimage

A. Preambolo

Il presente regolamento sostituisce il documento concettuale del Fondo di solidarietà concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo del 20 aprile 1993.

Rispetto al documento concettuale del 1993 il regolamento introduce alcune novità concernenti le rendite e i contributi LPP (cfr. numeri 3 e 4 del regolamento), per il resto si attiene tuttavia ai principi per l'utilizzo dei fondi stabiliti dal Consiglio di fondazione nel documento concettuale dell'aprile 1993.

B. Panoramica delle prestazioni

1. Consulenza e sostegno	pagina 2
2. Prestazioni di sostegno erogate in casi di grave disagio	pagina 2
3. Erogazione di rendite ai soci (persone fisiche)	pagina 3
4. Contributi alla previdenza per la vecchiaia dei soci (persone giuridiche)	pagina 5
5. Contributo al fondo di compensazione della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione	pagina 6
6. Contributi ai costi di riqualificazione professionale	pagina 7

C. Ripartizione dei fondi

I fondi raccolti ogni anno sono destinati per il 20% alle prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6, per il 55% alle rendite di cui al numero 3 e per un quarto ai contributi LPP di cui al numero 4. In sede di esame dei costi sostenuti in seno a queste categorie va tenuto conto delle particolarità delle diverse forme di prestazioni. Per esempio, per le rendite occorre costituire delle riserve considerando il numero crescente di aventi diritto alle rendite, mentre i contributi annui alla previdenza per la vecchiaia dei produttori e dei distributori possono raggiungere i limiti fissati.

D. Le prestazioni in dettaglio

1. Consulenza e sostegno

Il Fondo di solidarietà Suissimage offre alle persone operanti nel settore cinematografico e audiovisivo consulenza in materia di previdenza e assistenza sociale, che siano o meno soci di Suissimage. A tale scopo gestisce *Das NETZ*, organizzazione creata in collaborazione con altre fondazioni di assistenza sociale per operatrici e operatori culturali. *Das NETZ* stabilisce contatti con consulenti qualificati, sostiene e controlla la loro attività.

2. Prestazioni di sostegno

2.1. Requisiti indispensabili

Il Consiglio di fondazione può erogare prestazioni di sostegno alle persone operanti nel settore cinematografico e audiovisivo nonché ai loro familiari, che per ragioni di età, malattia, infortunio, invalidità o morte vengono a trovarsi in uno stato di bisogno.

Di solito, le prestazioni di sostegno del Fondo di solidarietà non possono essere erogate se lo stato di bisogno è dovuto a motivi esclusivamente professionali.

2.2. Basi decisionali

Affinché il Consiglio di fondazione possa esaminare le domande di prestazioni di sostegno, deve disporre di informazioni sull'attività cinematografica, sulla situazione finanziaria e sulle ragioni delle difficoltà finanziarie.

Per prendere la sua decisione, il Consiglio di fondazione può richiedere la presentazione di determinati documenti come la tassazione fiscale, un certificato medico o altri documenti utili.

2.3. Prestazioni di sostegno erogate una tantum

Le prestazioni di sostegno sono generalmente concesse una tantum, a seconda della situazione sotto forma di contribuzioni a fondo perso o di prestiti senza interessi.

Anziché effettuare versamenti in contante, il Fondo di solidarietà può anche scegliere di saldare determinate fatture insolute.

È possibile l'erogazione ripetuta di prestazioni di sostegno alla stessa persona.

2.4. Contributi di solidarietà

In via eccezionale, il Consiglio di fondazione può erogare anche prestazioni di sostegno periodiche (contributi di solidarietà):

- a personalità meritevoli del «vecchio cinema svizzero» che non soddisfano i requisiti per beneficiare di una rendita di vecchiaia (cfr. n. 3);

- ai coniugi e partner di autrici o autori appartenenti al «vecchio cinema svizzero»;
- ai soci di Suissimage che non soddisfano i requisiti per beneficiare di una rendita di vecchiaia (cfr. n. 3) perché una parte importante dei loro film è stata diffusa prima della costituzione di Suissimage.

Questi contributi di solidarietà possono essere erogati solo a persone il cui reddito imponibile secondo la tassazione federale diretta non supera CHF 50 000. La sostanza non deve superare CHF 100 000, e non viene considerata la proprietà abitativa occupata dal proprietario. Per le persone coniugate soggette a tassazione congiunta è considerata solo la metà del reddito e della sostanza imponibile.

I contributi di solidarietà non possono superare i CHF 500 mensili e sono riesaminati periodicamente dal Consiglio di fondazione.

Se dopo due solleciti da parte del Fondo di solidarietà non viene presentata una tassazione fiscale valida, ciò è considerato come una rinuncia alla rendita.

3. Rendite

3.1. Requisiti indispensabili

Possono beneficiare di una rendita le persone (ad eccezione di eredi e persone giuridiche)

- che hanno compiuto 62 anni e percepiscono una rendita AI e
- sono soci di Suissimage da cinque anni e
- hanno percepito indennità per diritti d'autore il cui totale raggiunge l'importo minimo indicato nella scala delle rendite (in allegato) e
- il cui reddito imponibile secondo la tassazione federale diretta non supera i CHF 62 000 o i CHF 106 286 per le persone coniugate soggette a tassazione congiunta.

3.2. Inizio del pagamento della rendita

La rendita viene versata per la prima volta nell'anno civile successivo al compimento del 62° anno di età.

Il diritto alla rendita è determinato sulla base dei dati personali registrati da Suissimage. Se il diritto alla rendita è riconosciuto tardivamente a causa di dati errati o mancanti, tale diritto sorge solo dal momento in cui vengono comunicati i dati corretti.

Il diritto a una rendita AI risulta dalla dichiarazione al Fondo di solidarietà unitamente alla presentazione del giustificativo ad hoc. La rendita viene versata per la prima volta nello stesso anno per le dichiarazioni presentate prima del 30 giugno, l'anno successivo per le dichiarazioni presentate dopo il 30 giugno.

3.3. Considerazione delle indennità per diritti d'autore percepite

Per determinare l'ammontare della rendita si tiene conto dell'importo totale delle indennità per diritti d'autore soggetti alla gestione collettiva obbligatoria provenienti dalla Svizzera riscosse da Suissimage a partire dal rendiconto del 1990.

Sono presi in considerazione gli importi versati fino alla fine dell'anno precedente in cui è stata determinata la rendita.

Le indennità per diritti d'autore versate a ditte individuali o a società semplici sono ripartite proporzionalmente tra i proprietari delle società.

Le indennità per diritti d'autore per l'utilizzo di film d'animazione sono moltiplicate per tre.

3.4. Considerazione della tassazione fiscale

Per determinare la rendita va messa a disposizione del Fondo di solidarietà una copia dell'ultima tassazione dell'imposta federale diretta.

Se dopo due solleciti da parte del Fondo di solidarietà non viene presentata una tassazione fiscale valida, ciò è considerato come una rinuncia alla rendita.

3.5. Ammontare delle rendite

Le rendite vengono fissate ogni anno e calcolate in base alla scala delle rendite allegate al presente regolamento.

Per le coppie coniugate soggette a tassazione congiunta si tiene conto solo di $\frac{7}{12}$ del reddito imponibile.

3.6. Adeguamento della scala delle rendite

Il Consiglio di fondazione riesamina la scala delle rendite ogni quattro anni e l'adeguа alle nuove condizioni.

3.7. Inganno

Le misure o accorgimenti adottati dai soci al solo evidente scopo di ottenere una (maggiore) rendita non saranno presi in considerazione.

3.8. Estinzione del diritto alla rendita

Il diritto alla rendita si estingue quando il socio lascia Suissimage, muore o non ha più diritto a una rendita AI.

4. Contributi alla previdenza per la vecchiaia dei produttori e distributori (persone giuridiche nonché società in nome collettivo e in accomandita)

4.1. Requisiti indispensabili

Le società di produzione, di distribuzione e di altri titolari di diritti (ad eccezione delle società di gestione) hanno diritto ai contributi versati all'istituto di previdenza per la vecchiaia delle proprie e dei propri dipendenti:

- se sono socie di Suissimage sotto forma di una persona giuridica o di una società a nome collettivo o in accomandita e
- se sono affiliate a un istituto LPP (cassa pensione/2° pilastro) o se la o il dipendente ha indicato un conto privato dopo essere uscita/o dall'istituto di previdenza e ha meno di settant'anni
- se fanno pervenire in tempo utile al Fondo di solidarietà i documenti menzionati al numero 4.3.

4.2. Ammontare dei contributi

Il contributo alla previdenza per la vecchiaia è pari attualmente al 70% delle indennità per diritti d'autore provenienti dalla Svizzera percepite da Suissimage nel corso dell'anno precedente, fino ai seguenti massimali:

- in linea di principio CHF 5000 a società;
- CHF 8000 se la società prova di avere ripartito l'ammontare sull'avere di vecchiaia di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato assicurati ai sensi della LPP (cfr. n. 4.3. e 4.4.);
- CHF 10 000 se la società prova di avere ripartito l'ammontare sull'avere di vecchiaia di almeno sei dipendenti a tempo indeterminato assicurati ai sensi della LPP (cfr. n. 4.3. e 4.4.).

4.3. Documenti richiesti

Su richiesta del Fondo di solidarietà, la società avente diritto indica il proprio istituto di previdenza, precisando l'indirizzo per il versamento. Mette inoltre a disposizione del Fondo di solidarietà una copia della dichiarazione fatta all'istituto di previdenza per l'anno in corso, che informa sul numero e sui nomi dei dipendenti a tempo indeterminato assicurati ai sensi della LPP (le masse salariali possono essere annerite).

4.4. Ripartizione del contributo tra i singoli dipendenti

La direzione della società può decidere liberamente la ripartizione percentuale del contributo LPP versato dal Fondo di solidarietà tra i conti di vecchiaia o i conti privati dei dipendenti assicurati.

Se la società non stabilisce una particolare ripartizione, l'istituto di previdenza è incaricato di ripartire l'importo trasferito dal Fondo di solidarietà in parti uguali tra i dipendenti a tempo indeterminato assicurati ai sensi della LPP.

Alle e ai dipendenti di società che non hanno ancora compiuto settant'anni, ma che per ragioni di età non hanno più un conto previdenziale attivo, il contributo potrà essere versato su un conto privato.

Le e i dipendenti con più di settant'anni non potranno più beneficiarne, ma potranno essere considerati nel calcolo del contributo versato alla società (secondo quanto disposto al n. 4.2.).

4.5. Contributo massimo a persona

Se una persona è designata come destinataria da più di una società, le saranno versati al massimo CHF 5000 all'anno sul suo avere di vecchiaia. Importi superiori non saranno versati e decadranno.

4.6. Estinzione del diritto al contributo

Il diritto di una società a un contributo alla previdenza per la vecchiaia dei suoi dipendenti si estingue quando cessa la sua qualità di socia di Suissimage.

5. Contributo al Fondo di compensazione della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione

In virtù dell'art. 2 cpv. 4 dello statuto, il Fondo di solidarietà versa fino a nuovo ordine un contributo annuo al Fondo di compensazione della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione per i dipendenti interinali. Il contributo del Fondo di solidarietà è determinato ogni anno dal Consiglio di fondazione su richiesta della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione.

6. Contributi ai costi di riqualificazione professionale

Il Fondo di solidarietà può partecipare ai costi di riqualificazione professionale se persone operanti nel settore cinematografico desiderano acquisire una formazione professionale al di fuori del settore cinematografico.

Per contro, il Fondo di solidarietà non si prende carico dei costi di una riqualificazione o di un perfezionamento professionale in seno al settore cinematografico e audiovisivo.

Tutte le persone operanti nel settore cinematografico e audiovisivo svizzero possono beneficiare di queste prestazioni, indipendentemente dalla loro qualità di autore o dalla loro appartenenza a Suissimage.

7. Esclusione della cedibilità e del versamento anticipato

I crediti esistenti nei confronti del Fondo di solidarietà Suissimage non sono cedibili. Non sussiste alcun diritto al versamento della prestazione prima del termine ordinario.

8. Applicazione del regolamento

Suissimage si occupa di amministrare il Fondo di solidarietà.

I membri del Consiglio di fondazione sono remunerati per la loro attività in base alle tariffe vigenti per la cooperativa Suissimage.

9. Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

Il presente regolamento sostituisce il documento concettuale del Fondo di solidarietà del 20 aprile 1993 ed entra in vigore il 1° aprile 1995. Può essere modificato in qualsiasi momento su decisione del Consiglio di fondazione.

Il presente regolamento è stato elaborato sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili del Fondo di solidarietà o di quelle che si prevede saranno disponibili. Siccome il futuro afflusso di fondi è soggetto a fluttuazioni e si tratta di un sistema di ripartizione (e non di capitalizzazione), è possibile attendersi che questo regolamento subisca delle modifiche. In tal caso, la priorità dovrà essere accordata alle prestazioni di sostegno nei casi di grave disagio.

Berna, febbraio 2022